TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 44

Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente

Versione in vigore dal 12 gennaio 2018, non più in vigore dal 1 marzo 2022 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	VII — Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 39, comma 2-bis) che "Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 e' prorogato di sei mesi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-44-principi-generali-a-tutela-della-produzione-audiovisiva-europea-e/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it